



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere (relatore)
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

Adunanza del 6 luglio 2020

Comune di Parma

**Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie
anni 2017 e 2018**

(art.20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 20 del citato decreto legislativo che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, da trasmettersi alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 1/2019/INPR del 21 gennaio 2019, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2019;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e nel 2019, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna;

Vista la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti territoriali di cui all'art. 20 d.lgs. n.175/2016";

Vista la deliberazione n. 23/SEZAUT/2018/FRG e l'allegata relazione del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali - anno 2018;

Vista la propria deliberazione n. 66/2019/INPR, adottata nell'adunanza del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione ordinaria - anno 2018 - delle società partecipate;

Vista la propria deliberazione n. 1/2020/INPR del 9 gennaio 2020, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2020, prevedendo il completamento dell'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e l'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2019, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Considerato che il Comune di Parma risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di ricognizione ordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 120 del 17 dicembre

2018 e relativi allegati, avente ad oggetto la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017, trasmessa dal Comune di Parma ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 16 dicembre 2019 e relativi allegati, avente ad oggetto la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2018, trasmessa dal Comune di Parma ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista la nota istruttoria inviata in data 30 aprile 2020 con la quale sono stati richiesti al Comune elementi conoscitivi in ordine alla avvenuta trasmissione da parte di alcune società delle delibere assembleari di nomina del consiglio di amministrazione in luogo dell'amministratore unico nonché informazioni sulle società Fiere di Parma, Area Stazione Stu e Parmabus.

Vista la documentazione trasmessa dal Comune in data 15 giugno 2020;

Vista la relazione sulla verifica amministrativo-contabile eseguita dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, trasmessa in data 23 giugno 2020 dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza;

Vista l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata, tramite piattaforma Teams, per la camera di consiglio del 6 luglio 2020;

Udito il relatore Massimo Romano;

PREMESSO

1. Con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016, la Sezione ha esaminato i piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti nel 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, tra gli altri, quello predisposto dal Comune di Parma.

L'Ente risultava titolare di venticinque partecipazioni dirette, di cui tre già in dismissione al 31 marzo 2015.

Il piano operativo di razionalizzazione ex art. 1, comma 611, della legge n. 190 del 2014, prevedeva, oltre all'implementazione delle procedure di dismissione già avviate, lo scioglimento della società partecipata Ascaa s.p.a., o, qualora non realizzabile, la dismissione della partecipazione; la cessione delle partecipazioni in Autocamionale della Cisa s.p.a., Emiliambiente s.p.a. e Parma Abitare s.c.r.l.; la riduzione del numero di amministratori della società partecipata Parma Alimentare. Nel piano, inoltre, si dava atto che proseguivano le analisi relative: alla "re-internalizzazione di alcuni servizi attualmente affidati alla controllata Parma Infrastrutture s.p.a. a seguito di un'opportuna

valutazione di convenienza economica"; alla "predisposizione di eventuali riorganizzazioni aziendali con impatto sulle relative strutture e/o sui livelli retributivi del personale"; a "possibili percorsi di fusione e/o collaborazione anche con realtà esterne al perimetro delle partecipazioni dell'Ente per le società Forma Futuro, It City, Lepida e SMTP".

1.1 La Sezione, nell'esaminare il piano di razionalizzazione aveva rilevato, in particolare, i seguenti aspetti¹:

- incompleta rappresentazione delle partecipazioni indirette;
- presenza di società che risultavano in perdita nell'ultimo triennio: Centro agro-alimentare e logistica s.r.l.², Farmacie di Parma s.p.a., Area stazione s.p.a., Authority stu s.p.a., Casadesso s.r.l., Città delle scienze s.r.l., Soprip s.p.a., Sogeap s.p.a.;
- il mantenimento, considerato dall'Ente indispensabile, della partecipazione nella Sogeap s.p.a., che aveva registrato sistematiche e rilevanti perdite³;
- presenza di società che risultavano in perdita nell'ultimo esercizio: Centro agro-alimentare s.r.l., Farmacie di Parma s.p.a., Parma alimentare s.r.l., Soprip s.p.a., Sogeap s.p.a., Stt Holding s.p.a. (con le sue partecipate Area stazione s.p.a., Authority stu s.p.a., Casadesso s.r.l., Città delle scienze s.r.l.);
- presenza di società con più amministratori che dipendenti: Ascaa s.p.a.; Parmabitare e Parmainfanzia;
- presenza di società che svolgevano attività analoghe a quelle di altre partecipate: Parmainfanzia s.p.a.; Parmazerosei s.p.a.; nonché di società che sembravano svolgere attività complementari e in parte sovrapponibili: Infomobility s.p.a.; It.City s.p.a.; Lepida s.p.a.;
- scelte difformi rispetto a quelle operate da altri enti partecipanti alle medesime società: mantenimento di Parmainfanzia s.p.a. e Cepim s.p.a. (dismesse da altri comuni soci); dismissione di Parmabitare, Ascaa e Autocamionale Cisa (il cui mantenimento veniva, invece, confermato da altri comuni);
- presenza di società partecipate non indispensabili al perseguimento dei fini istituzionali: Farmacie di Parma s.p.a., Sogeap s.p.a., Parma alimentare s.r.l.;
- presenza di società *holding*: la Sezione ha osservato che Stt holding s.p.a. "funge da strumento operativo per la realizzazione di interventi complessi per la

¹ Paragrafo 4.5.3 della relazione "Osservazioni specifiche sul piano del Comune di Parma".

² Nella deliberazione in esame si evidenziava che il Centro agro-alimentare e logistica s.r.l. era impegnato nella definizione di un piano di risanamento finanziario e nella conclusione della cessione in affitto del ramo di azienda afferente il servizio di logistica.

³ La società aveva registrato le seguenti perdite: -5.392.635,00 euro nell'esercizio 2012; -3.721.802,00 euro nell'esercizio 2013; -3.098.441 euro nell'esercizio 2014.

trasformazione, la riqualificazione e la valorizzazione del territorio, in attuazione degli strumenti urbanistici e degli indirizzi del Comune di Parma" e che i bilanci della società evidenziavano "gravi squilibri finanziari nel periodo 2009-2014 caratterizzato da consistenti perdite (ad eccezione dell'esercizio finanziaria 2013) dovute all'assenza di ricavi operativi, alla presenza di significative esposizioni verso banche e fornitori e alla necessità da parte delle società controllate di ottenere finanziamenti per completare le attività di liquidazione".

1.2 Sulla base dell'analisi effettuata, conseguentemente, questa Sezione aveva segnalato la presenza nel piano delle seguenti criticità:

- mantenimento della partecipazione nella Sogeap s.p.a., la cui attività non appariva "in linea di principio indispensabile ai fini istituzionali";
- non riconducibilità dell'attività svolta dalla società Farmacie di Parma s.p.a. tra quelle indispensabili ai fini istituzionali;
- esigenza di ulteriori riflessioni relativamente a future aggregazioni tra società che svolgono attività simili (Infomobility s.p.a. e Tep s.p.a.) o, addirittura, coincidenti (Parmazerosei e Parmainfanzia);
- esistenza di difformi orientamenti, rispetto alle valutazioni di altri enti soci, circa il mantenimento della società Cepim s.p.a.;
- incompletezza del piano relativamente alle partecipazioni indirette non di controllo;
- mancata analisi in merito al rapporto numerico esistente tra amministratori e dipendenti con riguardo alla società Parmainfanzia.

2. In data 7 dicembre 2016, con la deliberazione n. 120/2016/VSGO, questa Sezione ha esaminato la relazione sui risultati conseguiti con il piano operativo di razionalizzazione, presentata dal Comune di Parma ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014. Dalla relazione è emerso che l'Ente ha effettuato : "a) la cessione in data 16 dicembre 2015 della quota di partecipazione in Autocamionale della Cisa spa, partecipata allo 0,5 per cento, in coerenza con le previsioni del piano di razionalizzazione; b) la cessione del ramo di azienda relativo alla logistica del Centro Agroalimentare e Logistica spa, partecipata al 53,6 per cento; c) la riduzione da cinque a tre amministratori nelle società Parma gestione entrate spa, partecipata al 60 per cento, e Tep spa, partecipata al 50 per cento; d) la cancellazione in data 5 ottobre 2015 della società Città delle Scienze srl, partecipata al 100 per cento, dal registro delle imprese; e) il risparmio conseguito per effetto delle azioni di razionalizzazione intraprese, la cui compiuta valutazione sarà possibile solo a seguito della approvazione dei bilanci di esercizio 2016 delle società interessate".

2.1 Le verifiche in oggetto hanno consentito anche di rilevare specifiche criticità, di seguito sintetizzate.

2.2 Il protrarsi della procedura di liquidazione, in corso dal 2011, dell'Agenzia Parma Energia s.r.l., la cui dismissione era stata avviata già prima della predisposizione del piano di razionalizzazione (che ne prevedeva la conclusione entro 31 dicembre 2015).

2.3 Relativamente alla società Centro Padano Interscambio Merci (CEPIM) s.p.a., della quale il piano di razionalizzazione prevedeva il mantenimento, si richiamavano le considerazioni già espresse dalla Sezione in ordine alla difformità di valutazione rispetto a quella operata da altri enti locali soci e alla non comprovata indispensabilità della partecipazione ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali.

2.4 Per Emiliambiente s.p.a., che secondo il piano di razionalizzazione si sarebbe dovuta dismettere entro 31 dicembre 2015, al 31 marzo 2016 risultava soltanto una proposta del Comune agli altri soci per "la costituzione di un tavolo tecnico volto ad individuare modalità condivise per l'alienazione della partecipazione".

2.5 Mancanza di informazioni in ordine alle ipotizzate (nel piano di razionalizzazione del 2015) sinergie e/o collaborazioni e percorsi di aggregazione con altre società di Forma Futuro s.c.a.r.l., Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico s.p.a., e It City s.p.a.

2.6 Relativamente alle società miste ParmaInfanzia s.p.a. e ParmaZeroisei s.p.a., per le quali la Sezione aveva suggerito l'aggregazione, si ribadiva come "la diversa scadenza dei contratti in presenza di un identico servizio di interesse generale" non giustificasse "il permanere *sine die* della duplicazione societaria in essere, tenuto anche conto dei criteri di razionalizzazione confermati dall'art. 20, comma 2, lett. c), del Testo unico n. 175/2016".

2.7 Con riguardo alla società Parma Infrastrutture s.p.a., che nel triennio 2011-2013 aveva fatto registrare risultati di esercizio fortemente negativi, si rilevava l'assenza di informazioni in merito al mantenimento della società o alla reinternalizzazione dei servizi svolti.

2.8 Mancanza di informazioni in merito a Sogeap s.p.a., il cui mantenimento, previsto dal piano di razionalizzazione, come rilevato nella citata delibera n. 32 del 2016, non è apparso in linea con il requisito della indispensabilità ai fini istituzionali.

3. Il Comune di Parma ha successivamente trasmesso, in data 6 ottobre 2017, in adempimento a quanto specificamente previsto dal terzo comma dell'art. 24

del d.lgs. n. 175/2016 (d'ora in avanti, per brevità, tusp), il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato, previo parere favorevole dell'Organo di revisione, dal Consiglio comunale il 28 settembre 2017, unitamente al documento predisposto sulla base delle linee guida di cui alla deliberazione n. 19/2017 della Sezione delle autonomie.

3.1 Il suddetto piano di razionalizzazione è stato esaminato da questa Sezione nella deliberazione n. 180/2017/VSGO, approvata nell'adunanza del 12 dicembre 2017. La revisione ha riguardato tutte le partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute alla data del 23 settembre 2016.

3.2 In merito alle determinazioni adottate, la Sezione ha rilevato gli aspetti di seguito sintetizzati.

3.3 Centro Agroalimentare e Logistica s.r.l.: ritardo nell'adeguamento statutario prescritto dall'art. 26.1 del tusp in relazione all'organo di amministrazione.

3.4 Emiliambiente s.p.a.: modifica, in sede di revisione straordinaria, della decisione di dismettere la partecipazione, espressa nel piano del 2015, senza, peraltro, che siano state fornite specifiche motivazioni al riguardo. La delibera in esame evidenzia che in sede istruttoria l'Ente ha precisato che il mantenimento della partecipazione "è correlato all'esigenza di garantire il corretto funzionamento del ciclo idrico integrato del territorio, attraverso le risorse naturali di cui dispone la predetta società e che vengono cedute al gestore del servizio idrico integrato locale". In relazione all'organo di amministrazione è stato rilevato il ritardo nell'adeguamento statutario prescritto dall'art. 26.1 del tusp.

3.5 Farmacie di Parma s.p.a.: assunzione nel provvedimento di revisione straordinaria della decisione di dismettere la partecipazione entro il 2018, coerentemente alle considerazioni espresse dalla Sezione.

3.6 Fiere di Parma s.p.a.: insussistenza del controllo pubblico derivante dalla mancanza di patti parasociali, pur in presenza di quote pubbliche complessive pari al 66,44 per cento.

3.7 Forma Futuro s.c.r.l.: ritardo del procedimento di adeguamento dello statuto sociale e mancata trasmissione della delibera societaria volta a motivare la scelta dell'organo collegiale nominato il 17 ottobre 2017 in luogo dell'amministratore unico.

3.8 Parma Gestione Entrate s.p.a.: disallineamento tra lo statuto modificato nel febbraio 2017 e la previsione contenuta nell'art. 11, commi 2 e 3, del tusp e mancata adozione della delibera societaria volta a motivare il mantenimento dell'organo collegiale, in occasione della nomina di un componente del Consiglio

di amministrazione avvenuta il 5 ottobre 2017.

3.9 ParmaInfanzia s.p.a. e ParmaZeroisei s.p.a.: viene evidenziato come la previsione della fusione delle società entro il 2018 sia coerente con le osservazioni formulate dalla Sezione concernenti lo svolgimento di attività simili. Per entrambe le società, in attesa della prevista fusione, è stata segnalata l'esigenza di tempestivo adeguamento degli statuti.

3.10 ParmaZeroisei s.p.a.: sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. b, del tusp, avendo nel 2015 due dipendenti e cinque amministratori.

3.11 Parmabitare s.c.a.r.l.: viene rilevato che l'Ente ha modificato la decisione di dismettere la partecipazione, espressa nel piano del 2015, senza fornire specifiche motivazioni al riguardo. La Sezione ha evidenziato nella delibera in esame che tali motivazioni sono state successivamente rese in sede istruttoria in cui il mantenimento nella partecipazione è stato "correlato all'esigenza di utilizzare i finanziamenti statali disposti per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica".

In proposito, questa Sezione ha osservato che tale decisione contrastava "con l'orientamento assunto dal socio controllante la società, che nel proprio provvedimento di ricognizione straordinaria prevede la liquidazione della società entro il settembre 2018 nella considerazione che la società medesima risulta priva di dipendenti (art. 20, comma 2, lett b, del t.u.)".

3.12 Parma Infrastrutture s.p.a.: superamento delle criticità evidenziate in precedenza "essendo la stessa in equilibrio dal 2014 anche grazie alla reinternalizzazione di alcune linee di attività".

3.13 Sogear s.p.a.: la Sezione ha preso atto di quanto rappresentato in sede istruttoria relativamente al nuovo piano industriale di sviluppo deliberato nell'aprile del 2016 e ha osservato come lo svolgimento di un servizio di interesse generale "non possa prescindere dalla stretta necessità dello stesso per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4, comma 1, del t.u.). Pertanto il mantenimento della partecipazione va correlato a una concreta prospettiva di sviluppo dell'attività svolta, tale da realizzare l'effettivo soddisfacimento di un interesse generale".

3.14 TEP s.p.a.: ritardo nell'adeguamento statutario prescritto dall'art. 26.1 del tusp.

4. Relativamente alle partecipazioni indirette possedute tramite società controllate, la Sezione ha rilevato "l'intervenuta cessazione della Città delle Scienze srl e le previste incorporazioni delle società già in liquidazione Alfa srl e CasAdesso srl, nonché la prevista conclusione, entro l'anno 2017, della

liquidazione di Metro Parma srl ed entro l'anno 2018 di Authority Stu spa".

4.1 Relativamente alla società KPE s.r.l., partecipata al 50 per cento dalla Fiera di Parma s.p.a., la Sezione ha sollecitato "l'Ente ad assumere le possibili iniziative per la valorizzazione della partecipazione, considerata la natura prevalentemente pubblica della partecipante".

4.2 Con riguardo alle partecipazioni indirette tramite Tep s.p.a. sono stati evidenziati i seguenti aspetti: esigenza di adeguare la previsione statutaria relativamente all'organo amministrativo per Tep Service s.r.l.; sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. b, del tusp per Parmabus; mancata considerazione nella ricognizione straordinaria della quota posseduta nella ATC Esercizi Spa (0,04 per cento).

5. La Sezione, all'esito dell'analisi del provvedimento di revisione straordinaria, richiama l'Ente "-ad assumere le iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti e per superare le altre criticità evidenziate nell'ambito della prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175/2016".

6. In ordine ai risultati conseguiti in attuazione del provvedimento di razionalizzazione straordinaria, l'Ente, in sede istruttoria, ha riferito di aver illustrato specificatamente le relative informazioni nella Relazione della Giunta comunale allegata al Rendiconto 2017.

FATTO E DIRITTO

1. L' art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (recante "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica") prevede che le amministrazioni pubbliche, con apposito provvedimento, debbano effettuare, con cadenza annuale, un'analisi complessiva delle società delle quali detengono partecipazioni dirette o indirette, finalizzata, ove ricorrano i presupposti, all'adozione di "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

L'operazione di ricognizione periodica, che, come rilevato dalla Sezione delle autonomie, costituisce il secondo momento del processo di razionalizzazione delle società delineato nel d.lgs. n. 175/2016⁴, implica anzitutto l'adozione di un

⁴ Il primo momento è stato la revisione straordinaria, disciplinata dall'art. 24 del del tusp, che "costituisce la base per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche" (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018).

provvedimento necessariamente motivato in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti delineati nel successivo comma 2 del citato art. 20.

Quest'ultimo comma precisa che, ove ricorra una delle ipotesi ivi indicate, l'amministrazione deve adottare un piano di razionalizzazione corredato di un'apposita relazione tecnica, al fine di permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito in ordine alle determinazioni adottate e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel piano.

Il provvedimento di analisi societaria, che costituisce la prima fase necessaria della procedura ordinaria di razionalizzazione, e l'eventuale piano di riassetto corredato dalla relazione tecnica devono essere trasmessi alla struttura del Ministero dell'economia e finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del decreto e alla competente sezione di controllo della Corte dei conti.

In caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, l'amministrazione deve approvare una relazione sullo stato di attuazione del piano e sui risultati conseguiti, da trasmettere ai medesimi soggetti.

Il processo di razionalizzazione, a partire dal 2018, è divenuto un adempimento a carattere periodico posto a carico dell'ente; esso è presidiato da appositi meccanismi sanzionatori.

Il comma 7 dell'art. 20 stabilisce che "La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti".

Il controllo effettuato dalle sezioni regionali ai sensi dell'art. 20 del tusp, si inserisce in un sistema più ampio di verifiche sulle società detenute dalle amministrazioni pubbliche, che coinvolge in primo luogo gli enti soci.

In proposito, è il caso di ricordare che l'art. 147-*quater* del Tuel impone agli enti locali, secondo la propria autonomia organizzativa, l'adozione di un adeguato sistema di controlli sulle società partecipate non quotate⁵.

⁵ Lo schema di relazione approvato dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, delibera 22 luglio 2019, linee guida per il referto annuale del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento dei controlli interni per l'esercizio 2018 (Delibera n. 22/SEZAUT/2019/INPR), con riguardo al controllo sugli organismi partecipati (sesta sezione), "contiene domande dirette a verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici

2. Il Comune di Parma ha trasmesso, in adempimento di quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, i provvedimenti di ricognizione annuale delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

Ai provvedimenti sono stati allegati i documenti predisposti sulla base delle linee guida elaborate dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016, nonché per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014, mentre non risulta compilato il modello standard di atto di ricognizione approvato con deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018 della Sezione delle autonomie.

Al riguardo, il Collegio ritiene che, pur non considerando di per sé vincolante l'adozione del modello proposto dalla Sezione delle autonomie – come pure è stato ritenuto dalla Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta con deliberazione n. 6/2019/PAR – è comunque necessario che il percorso motivazionale adottato nel provvedimento e nei documenti predisposti a corredo dia conto degli elementi informativi sottesi al modello medesimo.

2.1 I piani trasmessi dal Comune di Parma non consentono di verificare la correttezza e la completezza dell'analisi svolta, propedeutica alle decisioni di cui all'art. 20 del tusp.

Infatti, se è vero che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni socie, queste ultime sono tenute a motivare esaurientemente le scelte effettuate, tra le quali quella in merito al mantenimento senza interventi della partecipazione, in termini di convenienza economica del ricorso allo strumento societario, anche con riferimento all'attuale situazione economica e patrimoniale della società.

I provvedimenti mostrano il mancato parziale superamento di alcune criticità già puntualmente rilevate da questa Sezione (cfr. deliberazioni: 32/2016/VSGO, 120/2016/VSGO, 180/2017/VSGO).

Inoltre, da essi emergono ritardi con riferimento alla conclusione delle procedure dismissive e liquidatorie già avviate con il piano del 2015.

Dalla parziale mancata adozione delle misure prescritte con i piani precedenti e dalla carente esplicitazione delle iniziative assunte, deriva un inadempimento da parte del Comune ad alcuni degli obblighi imposti dagli artt. 20 e 24 del tusp.

approfondimenti sugli indirizzi adottati, l'ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la tipologia degli indicatori applicati".

La ricognizione ordinaria, infatti, non costituisce un mero adempimento formale, ma implica la compiuta valutazione delle situazioni esistenti e la conseguente attuazione delle misure eventualmente necessarie.

3. Dall'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle società detenute dal Comune di Parma al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, risulta che quest'ultimo era titolare di ventidue partecipazioni dirette e precisamente:

ADE s.p.a. (100 per cento); Centro Agro-Alimentare e Logistica s.r.l. cons. (53,60 per cento); Cepim s.p.a. (15,27 per cento); Emiliambiente s.p.a. (9,63 per cento); Farmacie di Parma s.p.a. in liq. (20 per cento); Fiere di Parma s.p.a. (19,58 per cento); Forma Futuro s.r.l. cons. (33,33 per cento); Infomobility s.p.a. (100 per cento); Iren s.p.a. (0,468 per cento); It City s.p.a. (100 per cento); Lepida s.p.a. (0,0015 per cento); ParmAbitare s.c.r.l. in liq. (18 per cento); Parma Alimentare Iniziativa Promozionale Consortile s.r.l. (2,21 per cento); Parma Gestione Entrate s.p.a. (60 per cento); Parma Infrastrutture s.p.a. (100 per cento); ParmaInfanzia s.p.a. (51 per cento); Parma Zerosei s.p.a. (49 per cento); Società per la mobilità e il trasporto pubblico - s.p.a. (50 per cento); Sogeap s.p.a. (5,65 per cento); Soprip s.r.l. in liq. e in conc. preventivo (1,91 per cento); STT Holding s.p.a. (100 per cento); TEP s.p.a. (50 per cento).

Inoltre, al 31 dicembre 2017 l'Ente era titolare di otto partecipazioni indirette mentre al 31 dicembre 2018 era titolare di sette partecipazioni indirette (una in meno rispetto al provvedimento di ricognizione ordinaria precedente, essendosi concluse le procedure di liquidazione di Alfa - Agenzia Logistica Filiere Agro-Alimentari s.r.l. in liq., CasAdesso s.r.l. in liq. e Metro Parma s.r.l. in liq. ed essendo stata acquisita la partecipazione nella VPE - Verona Parma Exhibitions s.r.l. e inserita quella relativa a KPE - Koeln Parma Exhibitions s.r.l., non indicata nel provvedimento del 2018) e precisamente: Ade Servizi s.r.l. (100 per cento); Area Stazione - STU - s.p.a. (100 per cento); Authority STU s.p.a. in liq. (100 per cento); Parmabus s.r.l. (25,50 per cento); Tep Services s.r.l. (35 per cento) e le già citate KPE - Koeln Parma Exhibitions s.r.l. (la quota inesattamente indicata a pag. 133 dell'atto di ricognizione 2019 - 8,95 per cento - deve intendersi 9,79 per cento) e VPE - Verona Parma Exhibitions s.r.l. (9,79 per cento).

Questa Sezione, esaminate le determinazioni adottate, evidenzia quanto segue.

4. Ade s.p.a.

4.1. All'esito di entrambe le ricognizioni, il Comune prevede il mantenimento della Ade s.p.a, della quale detiene una partecipazione totalitaria (100 per

cento).

L'Ente dichiara che la società è *in house* e che, conseguentemente, sussistono le previsioni nello statuto relative ai limiti sul fatturato.

4.2. Il Comune ha affermato, sia nel provvedimento redatto nel 2018 che in quello successivo, di non ravvisare esigenze di interventi per il contenimento dei costi di funzionamento.

L'Amministrazione riferisce di aver fissato, con propri provvedimenti, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ai sensi dell'art. 19, comma 5, tusp.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 16 settembre 2019, "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022", il Comune di Parma ha fissato le linee di indirizzo e contenimento delle spese di funzionamento e di personale (punto 1.2.5.1.), che ripropongono quelle precedentemente assunte con deliberazione consiliare n. 89 del 15 ottobre 2018. L'Ente stabilisce che, nell'ambito delle spese di funzionamento, occorre prestare particolare attenzione "al contenimento di alcune categorie di costi, con limitazione e riduzione degli oneri relativi a: 1. Spese per missioni e trasferte dell'organo amministrativo e del personale [...] 2. spese per studi e incarichi di consulenza [...] 3. spese per materiali di consumo, cancelleria e rappresentanza". Il documento in esame, con riguardo alle spese per il personale, ha previsto che "deve trovare applicazione il generale principio di perseguire il contenimento in costanza di servizi svolti/gestiti nel tempo, al netto degli effetti delle dinamiche risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale". Nello specifico: "1. rispetto delle disposizioni contenute nel decreto attuativo emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche del Lavoro e delle politiche sociali in ordine all'applicazione dell'art. 25 del D.lgs.-175/2016 in tema di assunzioni di personale a tempo indeterminato; 2. divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati d'esercizio negativi e nel caso non sia in corso un piano di riequilibrio triennale approvato dall'Ente; 3. possibile ricorso al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee in caso di necessità non continuative di risorse o ampliamento di attività/servizi aventi caratteristiche non stabili nel tempo, pur nel rispetto della preventiva verifica di sostenibilità economica di tali interventi e della normativa di riferimento in materia di assunzioni di personale per le società a controllo pubblico".

Inoltre, sono stati forniti specifici indirizzi per quanto concerne il contenimento degli oneri contrattuali per il personale delle società controllate.

4.3 In proposito, si rammenta come "l'analisi dell'assetto complessivo delle società", prevista dall'art. 20, comma 1, del tusp, implichi un esame organico di tutti i costi di funzionamento allo scopo di valutare l'opportunità di adottare un piano di razionalizzazione. Inoltre, si rileva come l'analisi dei costi di funzionamento debba in ogni caso emergere dall'atto di ricognizione annuale delle partecipazioni, anche al solo fine di escludere motivatamente l'esigenza di un intervento di razionalizzazione, come d'altra parte specificamente previsto nelle linee guida della Sezione delle autonomie (punto 04), approvate con deliberazione n. 22 del 2018.

4.4 Nella relazione sul governo societario 2018, che le società controllate devono predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio sociale ai sensi dell'art. 6, comma 4, del tusp⁶, l'amministratore unico di Ade s.p.a., dando atto della presenza di alcune criticità legate "alle fluttuazioni della mortalità ed al mutamento dei costumi della sensibilità sociale" indica le specifiche iniziative assunte al fine di contrastarne gli effetti.

Si rammenta, infatti, che ai sensi dell'art. 6, comma 2: "Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4"⁷. La relazione non specifica, invece, gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del tusp, né le ragioni della mancata adozione⁸.

⁶ Il già citato schema di relazione approvato dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, delibera 22 luglio 2019, linee guida per il referto annuale del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento dei controlli interni per l'esercizio 2018, contiene domande specifiche (6.11 e 6.12) volte a conoscere se sia stato predisposto da parte delle società il programma di valutazione del rischio aziendale all'interno della relazione sul governo societario e se siano emersi indicatori di rischio aziendale.

⁷ L'art. 14, comma 2, del tusp prevede, infatti, che "Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento." I successivi commi 3 e 4 precisano: "quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile"(comma 3); "Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5" (comma 4).

⁸ Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. 175/2016: "Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando

5. Centro Agro-Alimentare e Logistica s.r.l. cons.

5.1. Con riferimento alla partecipazione diretta nella società Centro Agro-Alimentare e Logistica s.r.l. cons. (quota del 53, 60 per cento), che l'Ente qualifica di diritto singolare (legge regionale 30 maggio 1975, n. 38, art. 3), se ne prevede il mantenimento senza interventi.

L'Ente dichiara che la società produce un servizio di interesse generale consistente nella "costruzione e gestione di un mercato agro-alimentare" e richiama la previsione della legge regionale n. 40/1987, abrogata dall'art. 14, comma 1, lettera a), l.r. 19 gennaio 1998, n. 1, concernente le società consortili per la costruzione e gestione dei mercati agro-alimentari.

5.2 In relazione alla presunta natura di diritto singolare della società in esame, in riferimento alla legge regionale n. 38 del 1975, abrogata dall'art. 14, comma 1, lettera a), l.r. 19 gennaio 1998, n. 1, questa Sezione osserva quanto segue.

L'art. 1, comma 4, lett. a), del tusp, nel delimitare l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto medesimo, prevede che restano ferme "le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse".

L'esatta individuazione della nozione di società di diritto singolare assume, pertanto, rilievo ai fini della esatta definizione dell'ambito di applicazione delle disposizioni del tusp.

Al riguardo, si osserva, in via generale, che affinché una società possa essere qualificata di diritto singolare è necessario che essa tragga la propria ragion d'essere in norme specifiche che ne individuino con precisione uno o più elementi concreti e che risultino, pertanto, applicabili soltanto a casi individuati.

In proposito, si richiama l'orientamento espresso in data 18 novembre 2019 dall'apposita Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche

tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".

In base al comma 4: "Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".

Il successivo comma 5 stabilisce: "Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Alla luce dell'orientamento citato, non si ritiene che possa considerarsi di "diritto singolare" una società che tragga la sua origine storica in una norma regionale che unicamente demandi al Consiglio regionale su proposta della Giunta, l'emanazione di "indicazioni programmatiche relative all'istituzione di nuovi mercati all'ingrosso e alla ristrutturazione dei mercati esistenti" (art. 3 l.r. n. 38 del 1975), né in una norma che genericamente preveda, per la gestione dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari, il ricorso allo strumento delle società per azioni o delle società consortili per azioni (art. 6 della l.r. 1 del 1998).

Discende da ciò la piena applicabilità alla società in esame delle disposizioni contenute nel tusp.

5.3 Nel provvedimento 2018 il Comune afferma: "Prosegue l'attuazione del Piano di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. I dati di bilancio 2017 presentano risultati migliorativi rispetto ai dati indicati nel piano omologato. Nel corso dell'anno la società ha proseguito nella strategia di concentrazione delle attività sul core business e sull'opera di contenimento dei costi".

Nel successivo provvedimento (2019) dichiara: "Il Piano di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F. è in scadenza al 31/12/2019, ma la società non ha completato il piano di alienazioni immobiliari ivi previste finalizzato al rimborso integrale dell'indebitamento aziendale. Allo stato attuale sono in corso di valutazione due scenari alternativi: 1. Avvio di un confronto con i creditori della società finalizzato alla predisposizione di un nuovo accordo di ristrutturazione con rinegoziazione dei termini del rimborso dell'indebitamento; 2. Valutazione di ipotesi di aggregazione della società con altri soggetti analoghi attivi in ambito regionale".

5.4 La società ha registrato un'ulteriore perdita nel biennio 2017-2018.

5.5 Questa Sezione, pur prendendo atto della riduzione della perdita (nel 2018 pari a -40.195; nel 2017 a -110.622), riferibile al Piano di ristrutturazione del debito omologato in data 7 aprile 2016, osserva come il mantenimento di una società con un risultato negativo per più esercizi debba essere motivato specificamente e richieda una tempestiva valutazione in ordine alle ulteriori azioni da intraprendere.

5.6 Con deliberazione consiliare n. 116 del 10 dicembre 2018 sono state approvate le modifiche statutarie conseguenti all'entrata in vigore del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

5.7 Non risulta a questa Sezione che la società, pur essendo a controllo pubblico, abbia adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del tusp. Da ciò discende l'impossibilità di verificare se sia stato predisposto lo specifico programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, comma 2, del tusp, nonché l'eventuale adozione degli strumenti di governo societario elencati nel comma 3 della medesima disposizione.

6. Cepim s.p.a.

6.1. All'esito della ricognizione periodica la partecipazione diretta in Cepim s.p.a. (15,27 per cento) viene mantenuta senza interventi.

Con deliberazione consiliare n. 22 del 9 aprile 2018, reperita sul sito istituzionale del Comune di Parma, risulta come quest'ultimo abbia aderito alla manifestazione di interesse relativa alla procedura ad evidenza pubblica, per l'acquisizione a titolo gratuito del pacchetto azionario di CEPIM s.p.a. detenuto dal Comune di Reggio Emilia per complessive 729.474 azioni (dal valore nominale di €. 0,12 l'una) per totali euro 87.536,88, pari allo 1,32% del capitale sociale.

Risulta altresì a questa Sezione che, con determinazione dirigenziale n. 864 del 4 ottobre 2019 del Comune di Fidenza, è stata disposta la cessione gratuita delle quote azionarie della società in questione detenute da quest'ultimo ai Comuni di Parma e Fontevivo. Di tale operazione non vi è traccia nei piani in esame.

6.2 Il mantenimento della suddetta partecipazione non pare pienamente aderente alle previsioni di cui all'art. 4 del tusp, lì ove non ne viene specificamente motivata l'indispensabilità ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali. Come ha recentemente affermato anche il Consiglio di Stato "questo art. 4 è la norma che, sulla base del criterio della 'stretta necessità' rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, perimetra l'abilitazione delle partecipazioni pubbliche, dando definizione e consistenza agli obiettivi genericamente indicati dall'art. 1, comma 2 ('[...] efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, [...] tutela e promozione della concorrenza e del mercato, [...] razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica'). In questi termini, è stato rilevato, l'art. 4 pone limiti alla capacità generale delle amministrazioni pubbliche di costituire o acquisire partecipazioni in società di capitali, in ragione delle finalità perseguibili mediante le stesse"; il giudice amministrativo afferma, inoltre, che "è così posto un vincolo di scopo: possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l'oggetto dell'attività sociale – la produzione di beni e servizi – è strettamente

necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico" (Cds, Sez. V, sentenza n. 578, del 23 gennaio 2019).

Nel piano di revisione straordinaria si giustificava il mantenimento della società in considerazione della asserita strategicità delle attività gestite per lo sviluppo economico ed infrastrutturale del territorio e in quanto Cepim s.p.a. è ritenuta un attore chiave nella costruzione di un sistema logistico multimodale integrato. Al riguardo, si rileva l'esigenza di un ulteriore approfondimento in ordine alla necessità del mantenimento della partecipazione, esplicitandone le motivazioni in sede di successivo provvedimento di revisione.

7. Lepida s.p.a.

7.1. Per quanto concerne la partecipazione in Lepida spa (0,0015 per cento), dal provvedimento di ricognizione ordinaria 2019 emerge che con decorrenza dal 1° gennaio 2019 assumono efficacia sia la fusione per incorporazione di Cup 2000 S.c.p.a., sia la trasformazione eterogenea di Lepida s.p.a. in società consortile per azioni, dando vita a Lepida S.c.p.a., società soggetta a controllo analogo congiunto da parte degli enti soci.

Come già rilevato con deliberazione n. 17 del 2020, concernente i piani 2018 e 2019 del Comune di Argenta, i risparmi derivanti dall'operazione per l'esercizio 2019 sono stati quantificati in euro 283.020 e conseguono alla minore spesa per le licenze relative al sistema gestionale, per il funzionamento dell'ufficio paghe e risorse umane e per i minori oneri connessi agli organi di controllo.

7.2 Il nuovo statuto societario, al punto 4.6, statuisce che "I soci, congiuntamente tra loro, esercitano sulla società un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, attraverso il 'Comitato permanente di indirizzo e coordinamento', istituito e disciplinato dalla 'convenzione quadro' da essi stipulata, in attuazione delle disposizioni di legge, anche regionali, nella quale (convenzione) sono definiti i termini e le modalità di esercizio del controllo". L'istituzione del consiglio di amministrazione, composto da tre membri, in luogo dell'amministratore unico, è stata motivata in ragione della "numerosità dei soci e la varietà degli argomenti che la società deve trattare" (cfr. estratto del verbale dell'assemblea ordinaria dei soci di Lepida s.p.a. del 12 ottobre 2018 trasmesso alla Sezione ai sensi dell'art. 11, comma 3, del tusp).

7.3. Al riguardo, considerate le peculiari caratteristiche della società, la motivazione appare congrua.

7.4 Con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 4 marzo 2019, l'Ente ha approvato lo schema di Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida s.c.p.a. al fine di "disciplinare l'esercizio congiunto e

coordinato dell'attività di direzione, di coordinamento, supervisione e di controllo su Lepida S.c.p.a., per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale" (art. 1). L'art 5 della citata convenzione disciplina il "Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento" mediante il quale i soci esercitano "un controllo congiunto analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dal TUSP 175/2016, del D.Lgs. 50/2016, delle LR 11/2004, LR 1/2018". Ai sensi dell'art. 10, comma 1, "Il Comitato deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti in Lepida S.c.p.a., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta [...]".

7.5 Il consiglio di amministrazione della società ha predisposto il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 25 marzo 2019, dandone atto nella relazione sul governo societario 2018.

In particolare, sono stati individuati due strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio: l'"analisi di indici e margini di bilancio" e l'"analisi prospettica attraverso indicatori". In adempimento al citato programma di valutazione del rischio è stata effettuata l'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale con riferimento alla data del 31 dicembre 2018, il cui risultato ha indotto l'organo amministrativo a escludere un rischio di crisi aziendale.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del tusp, la società ha predisposto strumenti di governo societario, puntualmente indicati nella menzionata relazione e ha motivato la scelta di non adottarne ulteriori.

8. Emiliambiente s.p.a.

8.1. L'Ente prevede in entrambi i piani in esame il mantenimento senza interventi della partecipazione diretta nella società, qualificata *in house*, Emiliambiente s.p.a. (9,63 per cento).

La Sezione osserva come la scelta di mantenere la partecipazione (della quale era stata prevista inizialmente la dismissione entro il 31 dicembre 2015) assunta dall'Ente nell'ambito del piano di revisione straordinaria (deliberazione n. 180 cit.), non sia stata in quella sede motivata. Successivamente il Comune in sede istruttoria ha esposto, seppur genericamente, le ragioni sottostanti la decisione di mantenere la partecipazione.

8.2 In data 5 luglio 2019, è stata confermata la composizione dell'organo amministrativo di tre membri, in luogo dell'amministratore unico, senza tuttavia che la relativa delibera dell'assemblea sia stata inviata a questa Sezione, come

confermato dall'Ente che, in sede istruttoria, ne ha trasmesso copia.

La delibera dell'assemblea ordinaria non motiva con riguardo alle "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa" e alle "esigenze di contenimento dei costi" prescritte dall'art. 11, comma 3, del tusp.

L'Ente in sede istruttoria ha precisato che la scelta di adottare un organo amministrativo collegiale, trova giustificazione nelle regole di governance adottate e definite in specifici patti parasociali.

8.3 Sia nel provvedimento redatto nel 2018, che in quello del 2019, non viene espressamente rilevata l'esigenza di intervenire per il contenimento dei costi di funzionamento.

Questa Sezione, richiamando quanto già osservato in precedenza, rileva l'assenza nel provvedimento di ricognizione annuale previsto dall'art. 20, comma 2, lett. f) del tusp di una valutazione in ordine all'esigenza di interventi ai fini del contenimento dei costi di funzionamento.

8.4 Dalla relazione sul governo societario, predisposta a chiusura dell'esercizio sociale 2018, sulla base delle indicazioni dell'art. 6, comma 4, risulta che la società ha avviato la costruzione di un "modello di valutazione predittiva dei rischi di crisi aziendale". A tal fine, sono stati indicati alcuni indicatori utilizzati per la costruzione di un primo programma di controllo continuo.

8.5 Questa Sezione invita l'Ente a vigilare affinché il modello venga al più presto completato.

9. Soprip s.r.l.

9.1 Relativamente alla partecipazione in Soprip s.r.l. (1,91 per cento), già in concordato preventivo al momento della redazione del piano di razionalizzazione ex art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei piani di ricognizione ordinaria 2017 e 2018 viene segnalato il dilatarsi dei tempi di conclusione delle procedure concorsuali, iniziate nell'ottobre del 2013, a causa della "complessità delle attività di vendita del patrimonio immobiliare".

10. Parmabitare s.c.r.l.

10.2 Nel provvedimento 2018 il Comune ha altresì previsto lo scioglimento di Parmabitare s.c.r.l. in liquidazione (18 per cento).

Nella relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017 (allegato 2 della deliberazione n. 91 del 16 dicembre 2019), il Comune rileva che "La società ha conseguito il suo scopo sociale con l'avvio della realizzazione degli interventi pubblici nel settore abitativo programmati dagli enti soci; la società ha esaurito le sue finalità, perciò l'Assemblea

Straordinaria dei soci in data 26 luglio 2018 ne ha deliberato la messa in liquidazione e, allo stato attuale, non è possibile indicare con certezza una data per la conclusione della procedura”.

Nell'ambito della ricognizione del 2019 l'Ente dichiara che "La natura degli asset da liquidare per assicurare il rimborso dell'indebitamento aziendale, costituiti essenzialmente da beni immobiliari, non consente di effettuare previsioni puntuali relativamente al termine per la conclusione della procedura di liquidazione”.

11. Farmacie di Parma s.p.a. in liquidazione

11.1 Con riguardo alla società Farmacie di Parma s.p.a. in liquidazione l'Ente segnala nel provvedimento 2019, senza tuttavia fornire spiegazione, che il termine previsto per la razionalizzazione (inizialmente fissato al 31 giugno 2019) viene posticipato al 31 marzo 2020.

Nell'allegato 2) al provvedimento 2019 *“Relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni – Schede di rilevazione”* il Comune dichiara che "La società è stata posta in liquidazione a seguito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione delle farmacie comunali ad altro soggetto individuato tramite una procedura ad evidenza pubblica. Si prevede la conclusione della procedura di liquidazione entro il primo trimestre dell'anno 2020. Tale operazione ha consentito il contenimento dei costi relativi ai compensi dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e ai costi fissi di struttura”.

12. Fiere di Parma s.p.a.

12.1. Quanto alla partecipazione in Fiere di Parma s.p.a. (19,58 per cento) l'Ente ne prevede il mantenimento.

12.2 Con deliberazione di Giunta comunale del 27 marzo 2017, n. 108, l'Ente, vista "la Lettera di Intenti sottoscritta da Comune di Parma e Provincia di Parma in data 8 febbraio 2017 che formalizzava la volontà dei sottoscrittori di procedere alla paritetica cessione di quote azionarie al fine di favorire la crescita della componente privata nella compagine sociale anche attraverso la cessione di quote di controllo nel rispetto delle prerogative riservate dallo statuto sociale ai soci in tema di diritto di prelazione e previo accordo unanime dei sottoscrittori dei patti parasociali ad oggi vigenti", ha dato mandato al Sindaco di partecipare al Consiglio di Sindacato, previsto dall'art. 4 dell'accordo tra la Regione Emilia Romagna, la Provincia e il Comune di Parma, "al fine di esprimere l'assenso preliminare a procedere con un'operazione di cessione paritetica di azioni di Fiere di Parma s.p.a. da parte di Comune di Parma e Provincia di Parma, che

consenta di preservare le prerogative di controllo strategico in capo agli azionisti pubblici a garanzia del mantenimento delle finalità di interesse pubblico, riservando una partecipazione pari ad almeno il 15% del capitale sociale per ciascuno dei due enti coinvolti".

12.3 Nel provvedimento 2019 l'Ente dichiara "Il Comune di Parma ha sottoscritto patti parasociali con la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Parma: la somma delle partecipazioni dei tre enti è inferiore al 50%. La maggioranza dei voti assembleari è detenuta da azionisti privati e dalla CCIAA Parma riuniti in un altro accordo di sindacato, evidenziando l'assenza di comportamenti concludenti tra gli azionisti pubblici. Ciò determina pertanto che la società non sia qualificabile come 'soggetta a controllo pubblico'. Il Comune di Parma ha avviato un confronto con gli altri soci pubblici di Fiere di Parma finalizzato alla cessione di un ulteriore pacchetto azionario nel corso del 2020. Tale operazione, tesa a favorire una governance più efficace e adatta al contesto competitivo internazionale in cui opera la società, dovrebbe altresì comportare il passaggio in capo a soci privati del pacchetto azionario di maggioranza".

12.4 In sede istruttoria l'Ente ha confermato gli orientamenti già assunti che comportano la posizione minoritaria dei soci pubblici diversi dalla Camera di commercio.

12.5 In relazione a quanto precede, si rileva l'esigenza di riconsiderare il mantenimento della partecipazione tenuto conto che la posizione minoritaria dei soci pubblici non facenti parte dell'accordo di sindacato non sembra poter consentire adeguatamente il perseguimento delle finalità istituzionali e determina l'inapplicabilità delle disposizioni previste dal tusp per le società a controllo pubblico, pur in presenza di quote complessivamente superiori al cinquanta per cento.

13. Formafuturo S.c.r.l.

13.1. La partecipazione diretta in Formafuturo S.c.r.l. (33,33 per cento) viene mantenuta "in riferimento a quanto prescritto dall'art. 4, commi 1 e 2 del D.Lgs. vo n. 175/2016".

Nei piani di ricognizione ordinaria adottati nell'anno 2018 e nell'anno 2019, il Comune dichiara che la società è "di diritto singolare"; che il compenso dell'organo amministrativo (composto da tre membri) è pari a 2.209 (nel provvedimento 2018) e pari a 32.756 (nel provvedimento 2019); che vi è un controllo congiunto e non vi è necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

Prescindendo dalla qualificazione di società di diritto singole attribuita per il solo fatto della previsione legislativa regionale che è all'origine della stessa e richiamando le considerazioni già svolte al punto n. 5.2, dall'esame del provvedimento di ricognizione e dello statuto, si evidenzia che la società svolge l'attività di formazione e aggiornamento professionale; in particolare, l'art. 4 dello statuto prevede che essa abbia per oggetto "la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, universitario e post-universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse, e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate".

La partecipazione, che di per sé sembra collocarsi ai limiti del perimetro delineato dall'art. 4, commi 1 e 2, del tusp, può trovare giustificazione nella delega conferita agli enti locali dall'art. 39 della l.r. n. 12 del 2003, quando l'attività abbia finalità integrative e complementari nel sistema di formazione regionale e risulti, in particolare, indirizzata verso determinati settori di intervento formativo, quali, ad esempio, quelli a favore di persone in condizioni di svantaggio economico e sociale.

Lo statuto, modificato in data 23 maggio 2018, prevede che la società sia amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, difformemente dalla previsione dell'art. 11, comma 3, del tusp, secondo la quale i membri possono essere tre o cinque.

In data 17 ottobre 2017, l'Assemblea dei soci ha confermato un consiglio di amministrazione composto da 3 membri.

In ordine al compenso previsto per gli amministratori, si rileva la difformità tra quanto riportato nei provvedimenti in esame e quanto indicato in quelli del Comune di Fidenza (4.000 nel 2018 e 30.237,66 nel 2019).

13.2. La deliberazione dell'assemblea, trasmessa a questa Sezione soltanto in data 10 luglio 2018, non contiene una convincente motivazione circa la scelta effettuata con riguardo alle "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa" e alle "esigenze di contenimento dei costi", come prescritto dal medesimo art. 11, comma 3, del tusp, facendo riferimento, in modo generico, alla "necessità di garantire una adeguata rappresentatività ai tre soci pubblici paritetici".

13.3 La società, nell'ambito della relazione sul governo societario, ha descritto i principali "rischi ed incertezze a cui la società è esposta". In particolare, emerge che il maggior fattore di rischio "è di tipo esogeno ed è rappresentato dal

contesto in cui la Società opera e che dipende in larga misura dalle scelte strategiche regionali in materia di allocazione ed entità delle risorse pubbliche destinate alla formazione professionale”.

Dal prospetto riportato a pagina 9 della suddetta relazione si evince che il volume di attività della società dipende prevalentemente dalle risorse regionali destinate alla formazione professionale.

Non risultano, invece, elencati gli eventuali strumenti di governo societario posti in essere ai sensi dell’art. 6, comma 3, tusp, né le ragioni della mancata adozione.

14. Infomobility s.p.a.

14.1 Relativamente alla Infomobility s.p.a. (100 per cento) l'ente dichiara che si tratta di una società *in house* e che lo statuto contiene la previsione relativa ai limiti di fatturato.

14.2 Nel piano 2018 il Comune prevede, all'esito della ricognizione, quale misura di razionalizzazione, la fusione della società con altra società, entro il termine 31 dicembre 2019⁹. Nel provvedimento 2019, il termine entro il quale completare l'operazione di fusione viene posticipato al 31 dicembre 2022.

14.3 In quest’ultimo provvedimento, l'Ente dichiara: "Allo stato attuale l’Amministrazione Comunale sta proseguendo le valutazioni circa una possibile operazione di integrazione societaria tra le società Infomobility S.p.A. e It City S.p.A. allo scopo di creare un soggetto attivo nell’innovazione tecnologica e digitale a servizio della città, sfruttando le sinergie che tale operazione potrebbe generare. Il termine indicato per la razionalizzazione potrebbe subire variazioni in considerazione della complessità dell’operazione allo studio. Nel corso del prossimo anno si procederà ad un intervento di razionalizzazione mediante la revisione dei CCNL applicati ai lavoratori della società, finalizzata alla semplificazione gestionale e alla sostenibilità economica futura".

Al riguardo si rileva l’esigenza che la fase di valutazione si concluda al più presto e che l’Ente assuma sollecitamente le conseguenti determinazioni.

14.4 Con riguardo allo statuto, si osserva che l'articolo 21 prevede che: "La carica di vice presidente senza deleghe non può comportare il riconoscimento di compensi aggiuntivi"; il successivo art. 27 stabilisce: "L’Assemblea nomina tra i membri del Consiglio di Amministrazione il Presidente ed, eventualmente, il Vice

⁹ Nella delibera 36/2016/VSGO la Sezione aveva già segnalato l'esigenza di ulteriori riflessioni relativamente a future aggregazioni tra la società Infomobility e altre che svolgessero attività similari.

Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento". Dette previsioni, parzialmente difformi dall'art. 11, comma 9, lett. b), del tusp, secondo il quale gli statuti delle società a controllo pubblico devono prevedere "l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi", devono essere interpretate e applicate nel rigoroso rispetto della disposizione citata.

14.5 La relazione di cui all'art. 6, comma 4, del tusp elenca gli strumenti di governo societario adottati e contiene il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale nell'ambito del quale l'amministratore evidenzia che "non vi sono situazioni di potenziale anomalia nella gestione economica e/o nella struttura patrimoniale e finanziaria dell'azienda".

15. Iren s.p.a.

15.1 Con riguardo alla partecipazione in Iren s.p.a. (0,468 per cento), l'Ente dichiara che si tratta di una società quotata, che svolge un'attività di produzione di un servizio di interesse generale e ne prevede il mantenimento senza interventi.

15.2 L'art. 1, comma 5¹⁰, del tusp, prevede "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate".

16. It City s.p.a.

16.1 Relativamente alla It City s.p.a. (100 per cento), l'Ente dichiara che si tratta di una società *in house*, che svolge autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente socio e, in particolare, "Produzione e commercializzazione di servizi aziendali, progetti informatici, procedure per l'automazione, la fornitura dei relativi servizi, la gestione e l'elaborazione dati e la gestione delle risorse informatiche per i soci e per i terzi, la consulenza sul sistema informativo in generale e la formazione del personale; l'assistenza tecnica ai clienti, la ricerca tecnica e scientifica, lo sfruttamento di brevetti ed innovazioni tecnologiche relative a tutti i prodotti citati, l'ottimizzazione di servizi interni ed esterni delle aziende, tutti i servizi e prodotti relativi alle telecomunicazioni".

¹⁰ Il presente comma è stato così modificato dall' art. 1, comma 721, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

La società eroga i propri servizi informativi al socio unico Comune di Parma in forza di un contratto di servizio pluriennale. Da ultimo, con il contratto di servizio dell'8 marzo 2019 è stata dettata, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2022, la disciplina dei rapporti e delle obbligazioni reciproche tra il Comune di Parma e It.City s.p.a., conseguenti all'affidamento a quest'ultima dei servizi informativi del Comune di Parma.

16.2 All'esito della ricognizione periodica effettuata nel 2018 e 2019 l'Ente, – replicando propositi già enunciati con il piano di razionalizzazione predisposto ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti, legge 23 dicembre 2014, n. 190 - prevede la "fusione della società per unione con altra società" inizialmente entro il 31 dicembre 2019, termine successivamente posticipato nel provvedimento 2019 al 31 dicembre 2022. Nel provvedimento 2019 l'Ente dichiara: "Allo stato attuale l'Amministrazione Comunale sta proseguendo le valutazioni circa una possibile operazione di integrazione societaria tra le società Infomobility s.p.a. e It City s.p.a. allo scopo di creare un soggetto attivo nell'innovazione tecnologica e digitale a servizio della città, sfruttando le sinergie che tale operazione potrebbe generare. Il termine indicato per la razionalizzazione potrebbe subire variazioni in considerazione della complessità dell'operazione allo studio". In proposito, si richiama quanto già osservato relativamente alla società Infomobility s.p.a.

16.3 In relazione allo statuto, modificato in data 30 maggio 2017, si osserva quanto segue:

- l'art. 15 comma 2, lett c), prevede che l'Assemblea ordinaria autorizzi, ai sensi dell'art. 2364, comma 5, codice civile, i seguenti atti degli amministratori "acquisizione ed alienazione di partecipazioni, costituzione di società controllate e/o partecipate e nomina dei relativi amministratori, sindaci e direttore generale". Al riguardo, si rammenta che l'art. 4, comma 5, del tusp stabilisce che "Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti".

La previsione statutaria appare, pertanto, in parziale contrasto con la disposizione citata;

- l'art. 20 dispone: "la società è amministrata da un amministratore unico o, qualora sia consentito dalla normativa vigente, da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri, secondo quanto stabilirà l'Assemblea all'atto della nomina".

Tale previsione, secondo la quale in luogo dell'amministratore unico può essere istituito un consiglio di amministrazione composto da "da 3 a 5 membri", non è conforme al disposto dell'art. 11, comma 3, del tusp, per il quale i membri possono essere 3 o 5.

16.4 La società è attualmente amministrata da un amministratore unico, nominato in data 15 maggio 2018.

16.5 Nel programma di valutazione del rischio, contenuto nella relazione sul governo societario adottata a chiusura dell'esercizio 2018, la società ha collegato il rischio aziendale al mantenimento del contratto di servizio pluriennale con il comune socio, la cui scadenza è prevista al 30 aprile 2022.

La relazione elenca gli strumenti di governo societario predisposti, ma non gli ulteriori strumenti eventualmente adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3, tusp.

17. Parma Alimentare Iniziativa Promozione Consortile s.r.l.

17.1 Il Comune prevede il mantenimento di Parma Alimentare (2,21 per cento) senza interventi, ma nel provvedimento 2019 dichiara "La società è controllata dalla CCIAA di Parma. I contributi consortili sono erogati dai soci a copertura dei costi di gestione in proporzione alle quote di capitale sociale detenute, come previsto dallo statuto sociale. Si segnala che la società, grazie a tali contributi, consegue un fatturato superiore alla soglia stabilita dall'art. 26 comma 12 *quinquies*; l'ente si riserva pertanto di valutare in sede di revisione ordinaria delle partecipazioni al 31/12/2019 l'eventuale necessità di interventi di razionalizzazione su tale partecipazione".

17.2 In ordine al requisito del fatturato minimo, l'art. 26, comma 12-*quinquies*, del tusp prevede che "Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20".

17.3 Nel 2018 (come già nel 2014) la società ha riportato un risultato d'esercizio negativo.

17.4 Circa il mantenimento della partecipazione, nella deliberazione n. 32/2016/VSGO questa Sezione aveva rilevato "la non comprovata indispensabilità" della partecipazione ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali "con invito a riconsiderare tale requisito, in sede di revisione straordinaria, alla luce delle sopravvenute disposizioni di cui all'art. 4 del t.u. n. 175/2016". Nel piano di revisione straordinaria l'Ente ha dichiarato che la società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente "in considerazione della fondamentale attività di promozione della filiera agro alimentare locale e di altre attività ad essa connesse e la valorizzazione delle eccellenze del territorio a livello internazionale".

17.5 In proposito, questa Sezione osserva che la motivazione fornita non può ritenersi esaustiva, tenuto anche conto della modesta partecipazione nella società *de qua*.

17.6 L'Ente dichiara in entrambi i piani l'assenza di controllo sulla società, che risulta, invece, sussistere da parte della Camera di commercio di Parma che possiede la maggioranza delle quote (57,689%).

Al riguardo, va tenuto presente come una partecipazione minima, in linea di principio idonea a consentire il conseguimento del fine pubblico in presenza di interessi potenzialmente contrastanti, può essere giustificata stipulando patti parasociali al fine di realizzare un coordinamento tra i soci pubblici, in modo da assicurare il "loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata" (Consiglio di Stato, Sez. III, 3 marzo 2020, n. 1564).

17.7 Conseguentemente, tenuto conto della natura prevalentemente pubblica delle partecipazioni (oltre al Comune di Parma, la Camera di commercio di Parma e la Provincia di Parma), si sollecita l'Ente ad assumere le possibili iniziative per la valorizzazione delle stesse, ovvero a rivalutare le ragioni del mantenimento.

17.8 Nell'analisi dei rischi di crisi aziendale, contenuta nella relazione sul governo societario relativa all'esercizio 2018, l'amministratore evidenzia che "sebbene al momento solo potenziale, è possibile rilevare un minimo rischio di liquidità, determinabile nella tempistica con la quale è possibile ottemperare alle obbligazioni assunte per debiti commerciali nei confronti dei fornitori di beni e servizi; ciò in ragione dei possibili ritardi nei pagamenti dei contributi posti a copertura di determinate iniziative ovvero a causa dell'allungamento delle tempistiche di incasso delle fatture emesse a carico dei clienti per l'attività di

service (in occasione di fiere e mostre mercato estere ovvero di singoli incarichi assunti dalla Società). Allo stato attuale non sono presenti tuttavia rischi di contenzioso commerciale e, sebbene in taluni casi con termini dilatati, la Società è sempre stata in grado di assolvere pienamente gli impegni finanziari di medio periodo. La Società, nell'ambito del processo di ricognizione dei propri crediti non ha rilevato criticità in merito all'incasso delle posizioni a breve/medio termine. Sussiste in bilancio una sola partita creditoria, da tempo insolvente, la cui posizione non è tuttavia ancora ricollegabile a procedura concorsuale in atto".

La relazione non elenca gli ulteriori strumenti di governo societario (articolo 6, comma 3) né le ragioni per cui non sono stati adottati (articolo 6, comma 5).

18. Parma Gestione Entrate s.p.a.

18.1 Parma Gestione Entrate s.p.a. è una società mista a controllo pubblico, partecipata dal Comune di Parma (quota 60%) e da ICA Srl (quota 40%), costituita per la gestione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Parma in forza del contratto di Servizio stipulato in data 23 marzo 2006, successivamente integrato in data 30 settembre 2014.

18.2 Il Comune di Parma ne prevede il mantenimento senza interventi e dichiara nel provvedimento 2019 che "La società svolge, sulla base di un apposito contratto di servizio e a seguito di gara ad evidenza pubblica a doppio oggetto per la selezione del socio privato operativo e l'affidamento del servizio, le attività di riscossione, liquidazione, accertamento, rimborso e ogni altra attività di incasso, definizione e gestione, ivi compreso il contenzioso delle entrate. La scadenza di tale contratto è stata fissata al 31/12/2020".

18.3 La società in data dal 9 luglio 2019 ha confermato la composizione collegiale del consiglio d'amministrazione costituito da tre membri.

La delibera dell'assemblea ordinaria di nomina del Consiglio di amministrazione, non trasmessa dalla società alla Sezione e prodotta dal Comune in sede istruttoria, non risulta motivata con riguardo alle "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa" e alle "esigenze di contenimento dei costi" prescritte dall'art. 11, comma 3, del tusp. Il Comune ha precisato che "la scelta di adottare un organo amministrativo collegiale, trova ragione nelle regole di governance adottate [...] e definite in specifici patti parasociali".

18.4 Lo statuto (art. 34.1) pubblicato sul sito del Comune e della società prevede: "Al fine di garantire una corretta rappresentanza della compagine azionaria, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque)

incluso il Presidente, nominati dall'Assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero. Qualora espressamente previsto dalla normativa vigente, l'Assemblea potrà deliberare l'adozione di un organo amministrativo monocratico. In tal caso per la nomina dell'Amministratore Unico occorrerà il voto favorevole di tanti soci rappresentanti la maggioranza delle 'azioni di categoria A e la maggioranza delle 'azioni di categoria B'".

Richiamando quanto già osservato con la deliberazione n. 180 del 2017, si osserva come tale previsione statutaria si ponga in contrasto con l'art. 11, comma 2, del tusp, il quale stabilisce che "l'organo amministrativo della società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico".

18.5 Il Comune ha dichiarato nei piani 2018-2019 di non ravvisare esigenze di interventi per il contenimento dei costi di funzionamento, senza fornire specifica motivazione. Al riguardo, si ribadisce come ai fini della ricognizione periodica sia preliminarmente necessario un esame organico di tutti i costi di funzionamento della società allo scopo di valutare l'opportunità di adottare un piano di razionalizzazione.

18.6 L'organo amministrativo della società ha predisposto il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, contenuto nella relazione sul governo societario 2018. Con riguardo agli indicatori finanziari, la relazione evidenzia: "Gli indicatori in questione manifestano una situazione di solvibilità importante, quindi di capacità di far fronte ai propri impegni. I lievi peggioramenti di performance sono esclusivamente riconducibili alla modifica della periodicità di riversamento (divenuto mensile anziché decadale, quindi con accumulo di debiti a breve nei confronti dell'Ente Comune di Parma) e, con effetto opposto, alla riscossione spontanea sui conti già intestati al Comune di Parma".

Rispetto agli indicatori di gestione "gli elementi di maggiore criticità sono rappresentati dalla difficoltà e rigidità nel reclutamento del personale dipendente necessario per il funzionale svolgimento dell'attività; Parma Gestione Entrate, soggetta ai vincoli e ai limiti imposti dalla normativa vigente per le società a controllo pubblico, nel corso del 2018 ha finalizzato l'assunzione di dipendenti a tempo determinato (durata tre anni) in ambito amministrativo tramite una procedura selettiva pubblica".

La citata relazione elenca gli strumenti di governo societario predisposti e dà conto delle ragioni della mancata adozione di quelli ulteriori previsti dall'art. 6, comma 3, del tusp.

19. Parma Infrastrutture s.p.a.

19.1 L'Ente prevede il mantenimento senza interventi della Parma Infrastrutture

s.p.a. (100 per cento), qualificata *in house*. La società è attualmente amministrata da un amministratore unico.

19.2 L'Ente in entrambi i piani dichiara che "La società, nata a seguito della scissione dell'ex AMPS per la messa a disposizione del gestore del servizio delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all' "espletamento del servizio idrico integrato, dal 2010 svolge anche funzioni di gestione, valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare del Comune di Parma ricevuto in proprietà o in concessione dallo stesso".

19.3 Lo Statuto prevede (art. 20) la possibilità della nomina di un vicepresidente del consiglio di amministrazione senza, tuttavia, precisare "che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento", come prescritto dall'art. 11, comma 9, lett. b) del tusp.

19.4 L'Ente ha dichiarato che non vi è l'esigenza di contenimento dei costi di funzionamento. Dal bilancio 2018, peraltro, si evince un aumento dei costi per il personale e per servizi.

19.5 Nella relazione dell'amministratore unico relativa all'esercizio 2018 sono contenute le informazioni sui principali rischi e incertezze aziendali, ma non risultano elencati gli strumenti di governo societario integrativi previsti dall'art. 6, comma 3, tusp.

20. Parma Infanzia s.p.a.

20.1 Con riguardo a Parma Infanzia s.p.a. (51 per cento) l'ente, nel piano del 2018, all' esito della ricognizione ha stabilito la razionalizzazione mediante fusione per unione con altra società, già prevista nel provvedimento di revisione straordinaria. Nel provvedimento 2019, invece, ne ha disposto il mantenimento senza interventi e nelle note dichiara "Si rammenta che in data 17/01/2019 l'assemblea dei soci della società ha approvato l'operazione di fusione per incorporazione di ParmaZerosei in ParmaInfanzia S.p.A. con effetto dal 1/04/2019".

20.2 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, nominati in data 18 gennaio 2018. Nella delibera dell'assemblea, regolarmente inviata alla Sezione, si motiva la scelta collegiale affermando che "verrà avviata nel corso del 2018 un'operazione di fusione per incorporazione di ParmaZerosei Spa in Parmainfanzia Spa in un'ottica di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni detenute dall'Amministrazione Comunale e nell'ottica di assicurare continuità all'interno dell'organo amministrativo di ParmaInfanzia Spa per il periodo necessario allo svolgimento delle operazioni

connesse al processo di fusione". Con nota prot. DT 95417 - 14/11/2018, indirizzata alla società e a questa Sezione, il Dipartimento del Tesoro (Direzione VIII, Ufficio V), rilevato che "ad esito di una valutazione complessiva sull'adempimento degli obblighi di cui al citato articolo 11, che ha interessato un numero elevato di società, è emerso che l'Assemblea di codesta società ha deliberato (delibera del 18 gennaio 2018) che l'Organo Amministrativo sia composto da tre membri" e "poiché dalla documentazione trasmessa non si evincono elementi utili per comprendere le ragioni che hanno indotto codesta Società a derogare alla regola dell'amministratore unico, né emergono informazioni sufficienti in merito al rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 7 dell'articolo 11 del TUSP" ha chiesto alla società "di voler fornire maggiori elementi sulle motivazioni poste alla base della delibera trasmessa, nonché ogni altro dato utile sui compensi percepiti dagli amministratori, al fine di verificarne la coerenza rispetto al dettato normativo di cui al menzionato articolo 11, commi 3 e 7, del TUSP". Con comunicazione del 19.11.2018, la società ha risposto alla sopra citata nota precisando che, per quanto qui rileva, "gli articoli 24 e 26 dell'attuale Statuto Sociale di ParmaInfanzia SpA dispongono che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri e l'articolo 12 dello Statuto prevede, in capo al socio pubblico di maggioranza, il diritto di nominare due membri del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente; coerentemente con quanto stabilito dallo Statuto Sociale, nei patti stipulati tra il socio pubblico di maggioranza Comune di Parma ed il socio operativo di minoranza PROGES con la precitata scrittura privata autenticata dal Notaio Carlo Maria Canali, Rep.52963/23503, si stabilisce che *la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, di cui due, tra i quali sarà scelto il Presidente, nominati dal Comune di Parma ed un membro designato dal socio privato*. L'assemblea dei Soci tenutasi in data 18/01/2018, chiamata a deliberare in ordine alla <<Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso degli amministratori>> ha nominato quale organo amministrativo della Società un consiglio di amministrazione composto di tre membri di cui due, tra cui il Presidente, nominati dal socio Comune di Parma ed uno, cui sono state delegate le funzioni ed i poteri gestori, dal socio privato operativo PRO.GES . Soc. Coop. Sociale, il tutto in ottemperanza e nel rispetto delle vigenti regole statutarie e di *governance* fissati negli atti di gara indetta nel 2015 ed al fine di garantire un'adeguatezza organizzativa e coerente con il modello di una società mista pubblica-privata che necessita di regole di funzionamento e deleghe di gestione

in grado di assicurare all'interno dell'Organo Amministrativo della società la rappresentanza sia del socio pubblico di maggioranza (detentore del 51% del capitale sociale della Società) che del socio privato operativo (detentore del 49% del capitale sociale della Società ed al quale è affidata la gestione dei servizi per l'infanzia del Comune di Parma)". Al riguardo si rileva la congruità delle motivazioni addotte dalla società.

20.3 L'organo amministrativo ha adottato il programma di valutazione del rischio, contenuto nella relazione sul governo societario adottata a chiusura dell'esercizio 2018. La valutazione del rischio di crisi aziendale è stata effettuata attraverso l'analisi di alcuni indici con riferimento ai bilanci degli ultimi due esercizi della società, riportando la seguente conclusione "Analizzando gli indicatori proposti, considerati i vincoli contrattuali in essere tra la società e i competenti uffici dell'Ente Controllante, la particolare natura dell'attività della società riferita alle prestazioni educative rivolte ai bambini da zero a sei anni e la modalità di affidamento dei servizi erogati, si ritiene che la Società non risulti esposta a particolari rischi di tipo esterno (di mercato, di credito e di liquidità). Per quanto riguarda le incertezze cui la Società è esposta, si evidenzia che non sussistono rischi di tipo interno ed organizzativo".

La relazione sul governo societario, tuttavia, non dà conto delle ragioni della mancata adozione degli strumenti di governo societario integrativi previsti dall'art. 6, comma 3, del tusp (cfr. precedente punto 3.4).

21. Società per la mobilità e il trasporto pubblico – s.p.a.

21.1 La Società per la mobilità e il trasporto pubblico – s.p.a. (50 per cento) è qualificata dal Comune di Parma come di diritto singolare, in quanto "svolge le funzioni di Agenzia Locale per la Mobilità per il bacino di Parma (denominato Taro) ai sensi della Legge Regione Emilia-Romagna n. 30 del 02/10/1998 e ss.mm.ii" e ne prevede il mantenimento senza intervento.

21.2 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, nominati in data 10 agosto 2018.

La delibera di nomina, inviata a questa Sezione soltanto nell'ottobre 2019, motiva in ordine alla nomina del consiglio come segue: "per l'esigenza di rendere disponibile alla società una rosa di competenze tecniche e professionali più ampie e diversificate, nel corretto rispetto dei limiti di contenimento dei costi fissati dalla legge, funzionali alle problematiche di governo che dovranno essere affrontate".

In proposito questa Sezione rileva la genericità della motivazione adottata.

21.3 La società ha predisposto e pubblicato, contestualmente al bilancio di

esercizio 2018, la relazione sul governo societario, contenente lo specifico programma di valutazione del rischio aziendale e l'indicazione degli strumenti di governo societario approvati, senza motivare sulla mancata adozione di quelli ulteriori previsti dall'art. 6, comma 3, del tusp.

Su quest'ultimo punto si segnala che non può ritenersi soddisfacente una motivazione che si limiti ad affermare di non ritenere necessaria l'adozione di ulteriori strumenti integrativi senza spiegarne la ragione.

22. Sogeap s.p.a.

22.1 Il Comune di Parma prevede il mantenimento senza interventi anche della Sogeap s.p.a. (a oggi 2,97 per cento, mentre nel provvedimento 2019 era pari a 5,65 per cento).

Nelle note del provvedimento 2019 dichiara: "La società, controllata da soggetti privati, gestisce in concessione lo scalo aeroportuale di Parma in forza di un decreto interministeriale che ha determinato la scadenza dell'affidamento nel 2034. Il piano industriale prevede la realizzazione di importanti interventi infrastrutturali a sostegno della riconversione dello scalo ad attività di trasporto merci, condizione che consentirà l'incremento delle attività aeroportuali e il conseguente ritorno all'equilibrio economico-finanziario. A sostegno della realizzazione del Piano industriale, la società sarà destinataria di ingenti contributi regionali ed ha positivamente concluso un aumento di capitale, interamente sottoscritto da azionisti privati. Di conseguenza la quota ad oggi detenuta dal Comune di Parma risulta pari al 2,97%".

22.2 Sogeap s.p.a. svolgerebbe secondo l'Ente un servizio di interesse generale. Questa Sezione aveva, al riguardo, già osservato, nella deliberazione n. 180/2017/VSGO, come "lo svolgimento di "un servizio di interesse generale", nella definizione recata dall'art. 2, comma 1, lett. h, del t.u., non possa prescindere dalla stretta necessità dello stesso per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4, comma 1, del t.u.). Pertanto, il mantenimento della partecipazione va correlato a una concreta prospettiva di sviluppo dell'attività svolta, tale da realizzare l'effettivo soddisfacimento di un interesse generale".

La definizione di "servizi di interesse generale" è quella contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. h) del tusp: si tratta delle "attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di

riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale". Osserva il Consiglio di Stato, nella già citata sentenza n. 578 del 2019, come "nella definizione di 'servizio di interesse generale' v'è il riferimento alla necessità che il servizio, a differenza di quanto avverrebbe ove fosse lasciato al mercato senza un intervento pubblico, sia svolto in condizioni 'differenti di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza'. Si tratta dei cc.dd. obblighi di servizio pubblico. Gli obblighi di servizio compongono, nel loro insieme, la disciplina cui è sottoposta una data attività di erogazione di un servizio (o produzione di un bene) se, per stima di un'amministrazione pubblica, la stessa è considerata necessaria ad assicurare la soddisfazione di bisogni della collettività di riferimento. Al contempo, la soddisfazione di questi bisogni costituisce il fine pubblico dell'impresa gestita da una società a partecipazione pubblica che svolga servizi di interesse generale: la ragione, cioè, per la quale l'amministrazione pubblica decide di intervenire a modo di imprenditore". Alla luce di quanto precede, si ritiene che la conservazione della partecipazione possa essere ritenuta compatibile con la citata previsione dell'art. 4, comma 2, lett. a), del tusp, qualora effettivamente l'attività della società si traduca nello svolgimento di un servizio di interesse generale.

22.3 Quanto alla motivazione da ultimo adottata a giustificazione del mantenimento della partecipazione, fondata sulla riconversione dello scalo ad attività di trasporto merci, si ritiene comunque che essa debba tradursi in azioni concrete in un arco temporale definito. Ciò anche in considerazione che la mancata dimostrazione dello svolgimento di un servizio di interesse generale avrebbe fatto ricadere la partecipazione nella previsione di cui alla lett. e) dell'art. 20, comma 2, del tusp in quanto in perdita dal 2014 al 2017, come rilevato nella relazione dell'I.G.F. concernente la verifica amministrativo-contabile eseguita dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019.

23. Società per la trasformazione del Territorio Holding s.p.a.

23.1 Della società STT Holding (100 per cento), la cui attività è l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti di gestione delle partecipazioni societarie, il Comune prevede il mantenimento senza interventi.

23.2 La Sezione osserva che la società in esame mantiene la gestione di sole due partecipazioni, di cui una in liquidazione (Area Stazione s.p.a e Authority s.p.a in liquidazione) e che ha registrato una perdita negli anni 2018, 2016 e 2014.

23.3 Si invita quindi il Comune di Parma a valutare attentamente l'opportunità

del mantenimento di tale società, anche alla luce di quanto esposto al successivo punto 26.5.

23.4 L'Ente ha affermato, sia nel provvedimento redatto nel 2018 che in quello successivo, di non ravvisare esigenze di interventi per il contenimento dei costi di funzionamento. In proposito, si evidenzia che i costi per il personale risultano pari a 225.484 al 31 dicembre 2018 e 301.729 al 31 dicembre 2017.

23.5 L'amministratore unico della società ha predisposto e pubblicato, contestualmente al bilancio di esercizio 2018, la relazione sul governo societario contenente l'indicazione degli strumenti già approvati; non risultano, invece, adottati ulteriori strumenti ai sensi dell'art. 6, comma 3, del tusp senza, peraltro, che siano state fornite motivazioni al riguardo. Non è stato elaborato alcun programma di valutazione del rischio aziendale, sia sostenendo che "la società dopo aver ottenuto l'omologa del piano di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis l.f. nel corso del 2015 e aver dato pieno corso alle prescrizioni e obblighi assunti, ha potuto [...] chiudere anticipatamente le procedure e riportando la situazione patrimoniale di SST e delle sue controllate in una condizione di adeguata messa in sicurezza dei suoi asset", sia in considerazione degli obiettivi di razionalizzazione individuati dal Comune di Parma (che prevedono l'estinzione della società in un orizzonte di breve periodo).

24. TEP s.p.a.

24.1 Il Comune prevede il mantenimento della società TEP s.p.a. (50 per cento), società a capitale interamente pubblico, di proprietà del Comune di Parma e della Provincia di Parma (50 per cento).

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione di tre membri, nominati in data 24 luglio 2018.

La delibera dell'assemblea ordinaria, inviata tempestivamente, motiva, pur con una certa genericità, in ordine alla composizione collegiale dell'organo amministrativo: "stante la complessità delle attività che Tep è chiamata a svolgere, che richiedono competenze specifiche e diversificate per una puntuale ed efficiente gestione aziendale, in un territorio di notevole estensione comunale e provinciale, sul quale ogni socio esercita competenze proprie, con la necessità anche di mantenere un equilibrio tra le diverse esigenze dell'utenza urbana ed extraurbana, nonché per gli importanti investimenti che l'Azienda effettuerà nel triennio".

24.2 La società ha predisposto e pubblicato contestualmente al bilancio di esercizio 2018, la relazione sul governo societario, contenente lo specifico programma di valutazione del rischio aziendale e l'indicazione degli strumenti di

governo societario adottati; non risultano, invece, adottati ulteriori strumenti ai sensi dell'art. 6, comma 3, del tusp, senza, peraltro, che sia stata fornita specifica motivazione.

25. Ade Servizi s.r.l.

25.1 Con riguardo alla Ade Servizi s.r.l. (100 per cento), detenuta tramite Ade s.p.a, unico azionista, l'Ente, stabilendone il mantenimento senza interventi, nelle note del provvedimento 2019 dichiara: "La società ADE Servizi Srl nasce nel 2005 per effetto dello scorporo del ramo di azienda afferente ai servizi funebri dalla controllante ADE S.p.A, in applicazione della normativa regionale di settore. La società si contraddistingue come operatore leader nel mercato cittadino, contribuendo a calmierare i prezzi praticati all'utenza".

25.2 Non risulta a questa Sezione che sia stata adottata la relazione sul governo societario a chiusura dell'esercizio sociale 2018.

26. Area Stazione – STU s.p.a

26.1 Area Stazione – STU s.p.a (100 per cento), detenuta tramite S.T.T. Holding s.p.a., ha registrato una perdita dal 2014 al 2017.

Nessuna misura viene prevista dall'Ente nel provvedimento di ricognizione ordinaria 2018 e 2019.

Tuttavia, la società – limitatamente al provvedimento 2018 – ricade nella previsione della lett. e) dell'art. 20, comma 2, del tusp: "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti". Si prende atto che nel 2018 la società ha riportato un utile d'esercizio (in ragione di quanto esposto al successivo punto 26.5).

26.2 Inoltre, nel triennio 2016-2018 la società ha registrato un fatturato medio inferiore a cinquecentomila euro. Pur prendendo atto delle considerazioni svolte dall'Ente in ordine alla procedura di ristrutturazione del debito in corso, non può non rilevarsi come risulta verificata la condizione prevista dall'art. 20, comma 2, lett. d, del tusp nel limite previsto dall'art. 26, comma 12-*quinquies* dello stesso tusp, che impone le specifiche iniziative di razionalizzazione considerate nel comma 1 del già citato art. 20.

26.3 Va pure rilevato che la società non ha personale dipendente, rientrando pertanto anche nell'ipotesi dell'art. 20, comma 2, lett. b), "società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti".

26.4 Né sembrerebbe assumere rilievo al riguardo la disposizione introdotta dall'articolo 1, comma 723, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di

bilancio 2019), che, inserendo un comma 5-*bis* nell'art. 24 tusp, ha previsto la disapplicazione, fino al 31 dicembre 2021, dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) dell'art. 24, nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, trattandosi di disposizione che concerne unicamente la revisione straordinaria.

26.5 Nella già citata (punto 22.3) relazione dell'IG.F. si esprimono perplessità circa la scelta dell'Ente di mantenere Area Stazione-STU s.p.a. senza interventi di razionalizzazione "contrariamente a quanto previsto dall'art. 20, lettere b) e c) del tusp".

Per la medesima società, la relazione segnala il mancato rispetto del "divieto di soccorso finanziario" (per il grave squilibrio patrimoniale della stessa), di cui all'art. 14, comma 5, del d.lgs. n.175/2016, foriero di danno erariale per il Comune di Parma" derivante dall'autorizzazione alla rinuncia al credito vantato nei confronti della partecipata Area Stazione-STU rilasciata dal Comune di Parma (deliberazione n.106 del 21 dicembre 2017) alla STT Holding s.p.a.

Al riguardo si rileva come l'operazione faccia parte di una più articolata previsione negoziale con il creditore (Società per la gestione delle attività ora A.M.C.O. che ha rilevato il credito vantato dalla Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa), nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di debiti ex art. 182 bis l.f. concernente la società Area Stazione STU omologato dal Tribunale di Parma il 13 luglio 2018.

In ordine a quanto rilevato, la medesima relazione ispettiva dà atto "che il Comune di Parma, ad integrazione della documentazione sulle società partecipate, ha trasmesso alle scriventi, tramite posta elettronica, la nota allegata n. 241209 del 23/12/2019, in cui sostanzialmente afferma la non applicabilità delle disposizioni contenute nell'art. 14, c. 5, d.lgs. n. 175/2016, alla società controllante STT Holding S.p.A, non essendo inclusa nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 196/2009, cui fa esplicito riferimento la norma citata del testo unico".

26.6 La società ha predisposto e pubblicato, contestualmente al bilancio di esercizio 2018, la relazione sul governo societario, contenente lo specifico programma di valutazione del rischio aziendale e l'indicazione degli strumenti di governo societario predisposti; non risultano, invece, adottati ulteriori strumenti ai sensi dell'art. 6, comma 3, del tusp, senza peraltro che siano state esplicitate le specifiche motivazioni.

27. Authority STU s.p.a. in liquidazione

27.1 Con riguardo alla Authority STU s.p.a. in liquidazione, detenuta tramite la società S.T.T. Holding, l'Ente nelle note del provvedimento 2019 dichiara "La società nel febbraio 2018, ha concluso anticipatamente il Piano di ristrutturazione del debito ex art. 1782 bis L.F. rimborsando integralmente il debito verso gli istituti bancari creditori grazie alle risorse trasferite dalla controllante STT Holding S.p.A. La società ha terminato gli ultimi interventi sui progetti a lei affidati e sta gestendo alcuni contenziosi sorti in relazione alle opere realizzate in relazione ai quali la legittimazione attiva e passiva non è trasferibile; allo stato attuale non è pertanto possibile effettuare previsioni puntuali sulla conclusione della procedura di liquidazione".

28. Parmabus s.c.r.l.

28.1 L'ente prevede il mantenimento della Parmabus s.r.l. (51 per cento), detenuta tramite la società TEP s.p.a.

Dall'esame dei piani 2018 e 2019 risulta che la società ha un amministratore e nessun dipendente, ricadendo pertanto nella previsione di cui all'art. 20, comma 2, lett. *b*, del tusp, criticità già evidenziata con la citata deliberazione n.180/2017/VSGO.

Al riguardo il Comune ha fatto presente che "la società è gestita dall'Amministratore Unico che non percepisce compensi per la carica e svolge direttamente le attività operative avvalendosi, per funzioni, specifiche, di fornitori esterni, rendendo pertanto inutile l'assunzione di personale. Inoltre, considerata la sua natura di società consortile, la società si avvale direttamente dell'opera dei consorziati per lo svolgimento dei servizi affidati dalla controllante, non necessitando pertanto di personale proprio. Si ritiene pertanto che, in considerazione della natura consortile della società, della tipologia dell'affidamento del servizio e delle attività di coordinamento delle attività svolte, l'assenza di personale dipendente non possa costituire valida motivazione a supporto dell'eventuale alienazione della società con conseguente rinuncia dell'importante funzione da questa svolta a favore della sua controllante e in via indiretta degli enti pubblici e della comunità locale".

28.2 Lo statuto, pubblicato sul sito di Tep s.p.a., non risulta adeguato alle previsioni del tusp relativamente alla nomina dell'organo amministrativo che, di norma, dev'essere costituito da un amministratore unico.

29. Tep Service s.r.l.

29.1 Il Comune prevede il mantenimento della Tep Service s.r.l., detenuta tramite la società Tep s.p.a (70 per cento).

29.2 Lo statuto della società, pubblicato sul sito di Tep s.p.a., non risulta adeguato alle previsioni del tusp relativamente alla nomina dell'organo amministrativo che, di norma, dev'essere costituito da un amministratore unico.

30. VPE – Verona Parma Exhibitions s.r.l.

30.1 L'Ente prevede il mantenimento senza interventi della Verona Parma Exhibitions s.r.l., detenuta tramite Fiere di Parma s.p.a. (50 per cento), società controllata dalla Camera di commercio di Parma.

31. KPE Koeln Parma Exhibitions s.r.l.

31.1 Relativamente a KPE Koeln Parma Exhibitions s.r.l., detenuta tramite Fiere di Parma s.p.a. (50 per cento), società anch'essa controllata dalla Camera di commercio di Parma, nel provvedimento 2019 l'Ente dichiara "La società è nata come *joint venture* tra Fiere di Parma e Koeln Messe GmbH per stimolare l'espansione a livello globale del marchio e della manifestazione fieristica CibusTec ed opera in un contesto di mercato di rilievo internazionale e caratterizzato da forte competitività e da una rapida evoluzione".

PQM

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna:

- rileva le descritte criticità emerse dall'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 del Comune di Parma;
- richiama l'Ente ad assumere le iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti societari e per assicurare il rispetto dell'obbligo di comunicazione alla Sezione delle delibere assembleari che derogano al principio dell'amministratore unico;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Parma;
- dispone, altresì, che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo e che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto del 6 luglio 2020.

Il presidente
(Marco Pieroni)

Il relatore
(Massimo Romano)

Depositata in segreteria nella data di apposizione della
firma del Funzionario preposto.

Il Funzionario preposto
(Rossella Broccoli)